



COMUNE DI MONTALDO TORINESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità 17 – C.A.P. 10020 – Tel. e Fax 011.9408089 – 011.9406878

ORDINANZA N. 08/2025
del 06/06/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA AL DIVIETO DI BALNEAZIONE ED UTILIZZO DELL'IMPIANTO NATATORIO COPERTO E SCOPERTO SITO PRESSO "BEST DESTINATIONS SRL" UBICATO IN PIAZZA SUPERGA N. 1

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALDO TORINESE

Vista la nota dell'Azienda A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica pervenuta in data 05/06/2025 al prot. n. 2124 con la quale si richiedeva l'emissione di atti amministrativi e/o impositivi necessari a garantire l'incolumità degli utilizzatori della struttura, non ultima la sospensione dell'attività di impianto natatorio coperto e scoperto ovvero di una ordinanza di divieto di balneazione/utilizzo dell'impianto al fine del rispetto del requisito (manuale di autocontrollo) fondamentale per la corretta gestione in piena sicurezza dell'impianto natatorio coperto e scoperto esistente presso l'impianto sito nel "Castello di Montaldo" in Piazza Superga n. 1 a Montaldo Torinese gestito dalla Best Destination srl.

Constato che l'Azienda A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito delle molteplici formali richieste ad oggi non ha ancora ricevuto le integrazioni al Manuale di autocontrollo rev. 4 del 10/02/2025 (ricevuto tramite ns. prot. 7969 del 11/02/2025), richieste a fronte delle criticità discusse e condivise con "Best Destination Srl" e con il Professionista incaricato della redazione del suddetto documento, in occasione del colloquio intercorso in data 13/03/2025, presso i nostri uffici (di cui alla convocazione trasmessa con ns. nota prot. 9973 del 19/02/2025) e attese per la fine di Aprile 2025.

Considerato che le criticità vertevano sia su aspetti formali (riferimento normative non in uso sul territorio piemontese o in disuso ormai da anni) sia su aspetti sostanziali (venivano individuati e analizzati fasi non pertinenti con lo stato dei luoghi e dei fatti, non venivano individuati e analizzati i rischi dell'impianto natatorio specifico)

Dato atto che le carenze individuate nel Manuale di autocontrollo hanno trovato riscontro nei fatti constatati a seguito del sopralluogo effettuato dall'A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica che in data 20/1/2025 e nella conseguente relazione tecnica acquisita con Ns. prot. 5337 del 29/01/2025;

Considerato che quanto sopra riscontrato costituisce requisito fondamentale per la corretta gestione dell'impianto in piena sicurezza ed a tutela dell'incolumità pubblica;

Considerato che quanto descritto e dettagliato dal rapporto fornito dall'ASL TO5 e pervenuto in data 05/06/2025 al prot. n. 2124 può risultare di pregiudizio per la salute pubblica.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la messa in sicurezza ed a norma dell'impianto.

Dato atto che il Sindaco risulta avere competenza in materia igienica e di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che testualmente recita: "... In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...."

Attesa la propria competenza all'emissione del presente provvedimento avente carattere contingibile ed urgente per motivi sanitari e di salute pubblica.

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Visto il D.Lgs 26.03.2010 n. 59;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/00 "T.U.E.L."

ORDINA

- Al Responsabile del Società denominata **"BEST DESTINATIONS SRL"** (P.iva 09639860965) con sede a Milano (MI) in Via Mauro Macchi n. 8 nella persona del Sig. Giuseppe Remondi domiciliato per la carica a Milano (MI) in Via Mauro Macchi n. 8 Legale Rappresentante della Società proprietaria del plesso immobiliare denominato "Castello" sito a Montaldo Torinese in Piazza Superga n. 1, nonché Responsabile dell'impianto natatorio, **il divieto di balneazione sino alla completa e totale messa a norma con produzione della documentazione di Legge prevista dalle vigenti normative sanitarie in merito alla sicurezza dell'impianto natatorio coperto e scoperto presente nel complesso denominato "Castello di Montaldo"** ubicato in Piazza Superga n. 1 fino a valutazione positiva rilasciata da parte dell'ASL TO5 tramite la produzione di documentazione tecnica attestante l'avvenuta messa a norma e ripristino dei requisiti di Legge ed eventuali Verifiche e sopralluoghi da parte dell'A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica
- La trasmissione alla ASL TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica nel più breve tempo possibile copia della documentazione prevista e richiesta dal Servizio preposto;
- Di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e misure di sicurezza indicate nella nota dell'Azienda A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica pervenuto a questo ente in data 05/06/2025 al prot. n. 2124 ed allegato alla presente **(che ne forma parte integrante e sostanziale assieme ai verbali di sopralluogo effettuali)**.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese;
- la trasmissione in copia al Sig. REMONDI Giuseppe, agli organi delle forze dell'ordine, all'ASL TO5.

Gli organi addetti all'espletamento dei servizi di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza del presente atto.

AVVERTE

contro la presente ordinanza in applicazione della Legge 1034/71 e della legge 241/90 può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali posizionati, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento di esecuzione.

- Ai trasgressori del suddetto dispositivo saranno applicate le sanzioni previste dai regolamenti sanitari
- Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
GAIOTTI Sergio
Firmato su originale

